

Giuseppina De Giudici

Introduzione

*Modelli carcerari e sistemi penitenziari:
forme e modi della detenzione tra Otto e Novecento*

«[...] le leggi penali non sono che il mezzo per requisire – diciamo così – i delinquenti nella società, separandoli dagli onesti; esse agiscono come una pompa, che aspira dal consorzio civile gli elementi nocivi, non appena si rivelino tali a mezzo del reato e li riversa, a mezzo delle sanzioni, in appositi istituti. Conseguenza unica, immediata, concreta di questa funzione è la formazione di masse di uomini da custodire, per un determinato tempo e, in alcuni casi, per tutta la vita. Di qui spunta il problema penitenziario. Può questo problema ancora considerarsi come un problema di custodia?», F. Saporito, *Pene e misure di sicurezza detentive nella lotta contro il delitto*, in «Rivista di diritto penitenziario», I (1930), p. 18.

Discutere di modelli carcerari e di sistemi penitenziari tra Otto e Novecento significa parlare di forme e di modi della detenzione, tutti temi allora rientranti in un campo recentemente arato. È nell'Ottocento, infatti, che la pena detentiva conquista un posto nevralgico nei codici penali, qualificandosi quale «mezzo principalissimo» per «soddisfare le esigenze repressive e preventive» della società, come osservava il magistrato Carlo Saltelli nella voce *Pene detentive*, uscita nel 1939 nel *Nuovo Digesto Italiano*¹. Le ragioni che avevano spinto a fare della detenzione la pena per eccellenza erano ricondotte da Saltelli alla flessibilità di una misura perfettamente calcolabile in termini temporali e comminabile con le modalità che meglio «si confa[ceva]no ad ogni reato e ad ogni delinquente»². Le «pene carcerarie» erano, insomma, «meno diseguali nell'applicazione»³. L'afflato umanitario che aveva portato all'abbandono delle pene corporali era indirettamente ricordato da Saltelli grazie al tributo reso a Cesare Beccaria e John Howard, padri spirituali di un movimento

¹ C. Saltelli, *Pene detentive*, in *Nuovo Digesto Italiano*, IX, Torino 1939, p. 685.

² *Ibidem*.

³ *Ibidem*.

riformatore, che ricucendo l'ambito penale a quello carcerario avevano permesso nel tempo di trasformare le prigioni da luoghi di sofferenza in spazi di rigenerazione. Tale cambiamento era poi stato accompagnato da nuove intelaiature teoriche, in forza delle quali l'applicazione delle pene rispondeva non più al solo criterio «di intimidazione, ma anche [...] a quello dell'» emenda»⁴. Divenuta oggetto di programmi punitivi e rieducativi differenti, concettualmente e tecnicamente ripensati in termini sistematici, l'esecuzione della pena carceraria assumeva forme e contenuti più o meno rigorosi a seconda dei modelli penitenziari di riferimento: il «*Pensilvanico* e *Filadelfico*», l'«*Auburniano*» e quello detto dell'«*intermediate prison*»⁵. Nell'economia di una breve voce lo spazio ricavato per la descrizione di quei notissimi modelli era ridotto all'essenziale, concentrato com'era prevalentemente sulle tipologie di isolamento. Mancava, però, una seppur breve storia della disciplina che si era occupata – sotto il profilo normativo e dottrinale – della questione carceraria, e dunque delle forme di esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nelle strutture di pena e *ad custodiam*.

Val la pena di soffermarci su questo punto e di provare a riflettere sul significato attribuito a tre locuzioni ampiamente ricorrenti nell'arco di tempo considerato, come *scienza delle prigioni* (o *scienza carceraria*), *scienza penitenziaria* e *diritto penitenziario*. Sintagmi utilizzati in riferimento al *corpus* di principi che si stava raccogliendo intorno a quei temi, le tre locuzioni appaiono utilizzate con accezioni non sempre o non necessariamente coincidenti. C'è da chiedersi, pertanto, se sia possibile individuare un *fil rouge* che possa aiutarci a trovare un'eventuale linea di sviluppo della materia in tema di carceri e di esecuzione delle pene che implicino una compressione della libertà individuale.

Per affrontare tale compito conviene partire da una trattazione meno compressa e non troppo lontana sotto il profilo temporale rispetto a quella di Saltelli: la troviamo nelle *Istituzioni di diritto penitenziario* (1935) che Francesco Siracusa dedicava «ai magistrati, agli avvocati, ai funzionari di P.S., agli ufficiali dei RR. Carabinieri, ai funzionari degli Istituti di prevenzione e pena [...], agli studiosi dei problemi penitenziari», ecc.⁶. Incaricato dell'insegnamento di un corso libero di diritto penitenziario presso il *Seminario di antropologia criminale e diritto penale* di Torino,

⁴ *Ibidem*.

⁵ *Ibidem* (il corsivo è dell'autore).

⁶ È quanto si legge nella sovracopertina del volume di F. Siracusa, *Istituzioni di diritto penitenziario*, Milano 1935.

Siracusa faceva intendere che le scienze che si erano occupate di carceri e di detenzione potevano essere ripensate in termini stadiali. Prima nella linea del tempo si collocava la scienza delle prigioni, attecchita in Europa grazie al movimento che rimontava a Beccaria e Howard, che – quasi come un’onda lunga – era stato «trasportato e sviluppato in America» per ritornare poi nel vecchio continente. Il fermento culturale a cui esso aveva dato origine era sfociato prevalentemente in due direzioni che avevano portato, da un lato, a misurarsi col problema della scelta del miglior sistema penitenziario, studiato soprattutto in relazione all’isolamento e alle sue forme, al lavoro carcerario e all’istruzione, specie se religiosa; dall’altro, ci si era preoccupati dell’ideale progettazione architettonica degli edifici di pena.

Altra cosa era, però, la *scienza penitenziaria* che occupava il secondo posto nel processo per fasi. Nata dall’indirizzo «correzionalista» fondato sul principio della pena emendatrice, essa aveva permesso di ottenere notevoli progressi nello studio dei modelli di esecuzione, grazie all’elaborazione di una scienza maggiormente votata allo studio degli istituti penali anche in chiave dogmatica. Dai «primi seri tentativi della Scienza Penitenziaria [... era infine] rampollato, nei riflessi giuridici, il Diritto penitenziario»⁷, di cui in quegli anni si voleva far valere l’autonomia sotto il profilo didattico, legislativo, scientifico e giuridico. La scienza delle carceri era, dunque, segnata dal risveglio della coscienza umanitaria e dall’attivismo; la scienza penitenziaria, invece, prodotta in una fase successiva, si era fatta carico di enucleare un sapere più tecnico-giuridico, concentrato sulla pena e non sulle strutture carcerarie e sul loro funzionamento. Essa aveva opportunamente preparato il terreno alla nascita del diritto penitenziario. Realizzazione dei dettami della scienza penitenziaria nella cornice normativa di una determinata legislazione, il diritto penitenziario si poneva rispetto a quella in rapporto di *species a genus*. In altre parole, la scienza penitenziaria poteva essere considerata come espressione di un’elaborazione giuridica generale, alla cui produzione avevano dato un contributo notevole le istanze provenienti dall’indirizzo positivista e i dibattiti – talora piuttosto accesi – avutisi tra i giuristi e tra le Scuole in occasione dei congressi penali e penitenziari internazionali. Il diritto penitenziario rappresentava, invece, «il complesso delle norme che regola[va]no il rapporto giuridico punitivo» all’interno di una precisa realtà ordinamentale⁸.

Se torniamo indietro nel tempo, è possibile scoprire qualcosa di più – e forse di diverso – circa l’uso di quelle locuzioni: qui gioca l’incertezza nell’uso

⁷ F. Siracusa, *Istituzioni di diritto penitenziario*, cit., p. 5.

⁸ Ivi, p. 9.

terminologico di un vocabolario in costruzione, come è tipico delle materie su cui il confronto è aperto e in cui le sollecitazioni provengono da diverse direzioni. Così, ad esempio, se riflettiamo sui *Teoremi giuridici intorno la scienza delle prigioni* (1862) di Enrico Pessina, dobbiamo constatare innanzitutto che egli parlava in termini critici della scienza in erba. La «molteplicità delle esperienze e delle osservazioni sulle diverse forme tentate per l'attuazione del sistema penitenziare» era il prodotto – a suo avviso – della diversità di vedute di chi discuteva sull'utilità, sull'opportunità e sugli effetti dell'isolamento, creando «fratture», «incertezze» e «ondeggiamenti» che generavano sfiducia «nella riforma delle carceri [...] e ritardavano l'attuazione di un sistema carcerario in cui fosse bandito l'estremo supplizio», suo effettivo obiettivo⁹. Per questa ragione egli intendeva dare alla materia una «costruzione razionale», così da far affiorare i principi portanti – «le fondamenta supreme» – lasciando «alle ricerche sulle condizioni locali i modi di tradurre in atto i principii comuni e fondamentali»¹⁰. Sotto il profilo contenutistico, poi, quella scienza doveva occuparsi della pena e della determinazione del suo scopo, delle contropunte penali e delle istituzioni che presiedevano all'esecuzione della pena. La riforma del sistema carcerario era, difatti, «nella sua essenza una riforma del sistema penale»¹¹. Pessina parlava, dunque, da giurista e non intendeva concentrare o limitare il suo sguardo sulle sole tecniche carcerarie.

Nel 1865 la prima uscita dell'*Effemeride carceraria* – diretta da Napoleone Vazio, ispettore delle carceri del Regno, e divenuta nel 1866 rivista ufficiale della Direzione generale delle carceri – era accompagnata da un'*Introduzione* in cui era illustrato il programma che il periodico si proponeva di realizzare. Qui l'espressione scienza carceraria figurava in un'accezione ampia e del tutto coerente con gli interessi e le funzioni di chi a vario titolo era parte dell'amministrazione carceraria e voleva essere informato sui provvedimenti assunti dalla Direzione, oltre che sulle novità di interesse non solo nazionale. In tale contesto ci si riferiva in generale alle «dottrine carcerarie»¹², da cui attingere per un «migliore sistema di esecuzione delle pene detentive» e per regolare meglio il funzionamento degli stabilimenti penali. D'altronde, la redazione del periodico – pur non volendosi occupare delle «questioni tutte relative alle carceri» – dichiarava

⁹ E. Pessina, *Teoremi giuridici intorno la scienza delle prigioni* (1862), in Idem, *Elementi di diritto penale*, II, Napoli 1869, p. 158.

¹⁰ Ivi, p. 159.

¹¹ Ivi, p. 171.

¹² Ivi, p. 6.

di volerne «tocca[re] tutti i punti, dall'arresto d'un individuo fino al suo reingresso» in società¹³. Il punto nevralgico era, dunque, costituito dalla scelta del modello carcerario più adatto alla realtà nazionale. Forse, però, c'era qualcosa di più.

Il provvedimento varato nel 1864 in materia di edilizia carceraria pareva aver spianato la strada all'edificazione di una rete di stabilimenti con cui attuare il «sistema d'individuale segregazione»¹⁴. C'era la speranza che l'Italia si dotasse in breve tempo di strutture in linea con «i più moderni perfezionamenti sotto il profilo giuridico, amministrativo, morale e disciplinare»¹⁵. Tuttavia, poiché l'opera del governo italiano era «somma in teoria», ma «scarsissima ed impercettibile nella pratica», l'amministrazione carceraria voleva dire la sua su temi su cui c'era «molto da discutere», senza dimenticare naturalmente di trarre «lumi e scienza dagli [e]sperimenti altrui e nostri»¹⁶.

Qualche anno dopo, Martino Beltrani Scalia – allora ispettore generale delle carceri del Regno e futuro estensore del *Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori* del 1891 – ricordava nell'opera *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia. Saggio storico e teorico* (1867) che la scienza carceraria andava adattata alla «storia delle nostre istituzioni penali», «de' nostri delinquenti», «de' mezzi dei quali può disporre il paese», di «tutto quanto nei paesi più civili si è[=era] praticato, e [...] dei risultati ottenuti»¹⁷. Circa due lustri dopo, ne *La riforma penitenziaria in Italia. Studi e proposte* (1878) egli avrebbe orgogliosamente rivendicato l'importanza di una materia che non poteva più essere considerata roba da «capo-custode, limitata alla conoscenza de' mezzi materiali relativi alla esecuzione delle pene»¹⁸.

Incaricato del primo corso libero in Italia di scienza delle prigioni, l'avvocato Giuseppe Manfredini, inaugurava il 13 dicembre 1880 il terzo anno delle sue lezioni padovane col dichiarato intento di fare piazza pulita dei tanti «pregiudizi» che pesavano su una materia nuova non tanto per i principi su cui era costruita, quanto per il «più esatto e sistemato criterio»

¹³ Ivi, p. 17.

¹⁴ Ivi, p. 6.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ Ivi, p. 6.

¹⁷ M. Beltrani Scalia, *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia. Saggio storico e teorico*, Torino 1867, *Programma dell'opera*, p. 12.

¹⁸ M. Beltrani Scalia, *La riforma penitenziaria in Italia*, Roma 1879, p. 235.

dello studio¹⁹. Ora, poiché studiare significa innanzi tutto sapere «nettamente cosa [si] studia», egli chiariva che compito della *scienza delle prigioni* era quello di ridurre in «sistema», principi e regole di ragione e di esperienza che concernevano «*la scelta ed i modi di applicazione della prigionia più convenienti a tutelare i diritti umani*»²⁰. Difatti, per quanto allontanato dal «civile consorzio», il condannato conservava «speciali diritti», dato che era «pur sempre un uomo»²¹. Così, secondo Manfredini la scienza delle prigioni si occupava delle «condizioni d'applicazione delle pene» e del modo in cui le varie specie di detenzione dovevano essere eseguite per raggiungere lo scopo a cui tendevano. Attenzione, però: bisognava evitare di «maltratta[re] gli individui costretti dall'umana giustizia a subire le pene dei loro falli»; nello stesso tempo, però, non si doveva cadere nell'errore di eccedere nello «spirito umanitario»²². Difatti, garantire ai detenuti un «comodo e lauto regime di vivere» poteva significare mettere «a serio repentaglio i diritti dei cittadini», spingendo «l'onesto operaio» a procurarsi «i mezzi della propria esistenza [...] con turpi e disoneste azioni»²³. D'altronde, poiché il concetto di pena conteneva in sé l'idea della sofferenza, il problema stava proprio nella determinazione del suo carattere e dei suoi limiti.

Il timore che la vita entro le mura degli stabilimenti carcerari fosse disallineata rispetto all'applicazione di misure penitenziarie era condiviso da altri anche per ragioni non sempre corrispondenti. A essere perplesso sull'opportunità – e forse anche sulla giustizia – di un trattamento penitenziario non sufficientemente punitivo era anche Enrico Ferri, giurista che nel 1879 aveva stretto con Lombroso «un durevole sodalizio»²⁴. Egli osservava in maniera disincantata che la «Scuola penitenziaria», sviluppata sulla scia delle idee promosse da Beccaria e Howard, aveva fatto il suo tempo. Occupatisi prevalentemente della «triade formulistica dell'isolamento, del lavoro, dell'istruzione», oltre che delle strutture architettoniche necessarie a tenere sotto controllo «tutto il pericoloso alveare umano»²⁵, i penitenziaristi

¹⁹ Cfr. il dettagliato resoconto di G. Garda, *Prelezione al corso libero di Scienza della prigionia presso la R. Università di Padova, del professore Giuseppe Manfredini*, in «Rivista di discipline carcerarie», XI/1-2 (1881), p. 43.

²⁰ *Ibidem* (il corsivo è dell'autore).

²¹ *Ibidem*.

²² *Ivi*, pp. 43-44.

²³ *Ivi*, p. 43.

²⁴ F. Colao, *Ferri Enrico*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, dirr. I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletti, I, Bologna 2013, p. 849.

²⁵ E. Ferri, *Lavoro e celle dei condannati. Conferenza tenuta a Roma il 24 novembre 1885*,

avevano effettivamente ottenuto risultati importanti. Egli alludeva sia alla «diminuzione generale delle pene nei Codici e [a]ll'abolizione di quelle incompatibili col senso morale dei popoli moderni», sia al netto «miglioramento della vita nel carcere»²⁶. Ora, però, si doveva andare oltre il mero penitenziarismo per puntare sullo studio e sulla classificazione dei rei. A rafforzare in lui tale idea era stata la visita compiuta all'esposizione delle celle organizzata nel 1885 a Roma in occasione del primo Congresso penitenziario internazionale. La riproduzione con «geniale esattezza tecnica nei congegni particolari della prigione» dell'interno di «ogni tipo cellulare, applicato nei vari paesi d'Europa e d'America», aveva permesso al pubblico di farsi un'idea non approssimativa della «comodità e perfino dell'eleganza» delle celle dei più moderni penitenziari²⁷. In tanti avevano poi concluso che i condannati venivano «trattati molto bene»²⁸. Nei luoghi di pena più all'avanguardia, ogni cella individuale aveva «una capacità di 32 metri cubi d'aria [...] la lucerna opaca a gaz, il calorifero, il campanello elettrico e il rubinetto d'acqua perenne, oltre [che] un elegante armadietto colle stoviglie e le spazzole per le scarpe, per i panni e gli spazzolini da denti»²⁹. A questo punto era chiaro che i «seguaci di Howard» avevano «studiato la cella per la cella», dimenticandosi di considerare i detenuti come autori di reati e di violenze. Nello stesso modo essi si erano dimenticati di studiare il delinquente, tanto da non distinguere il condannato dal «giudicabile»: lo dimostrava il fatto che tra le loro celle non vi era alcuna differenza³⁰. Si trattava di «un'altra e gravissima dimenticanza, che l'indirizzo aprioristico [avev]a fatto commettere ai seguaci di Howard»³¹.

L'appropriazione da parte dei giuristi della sfera del 'penitenziario' non fu facile e forse nemmeno scontata nei tempi, nelle forme e nei risultati. Ciò fu dovuto anche a una sorta di diffidenza verso ciò che appariva distante dal mondo del giurista, in quanto troppo legato alla vita interna al carcere. In più per il giurisperito – specie se appartenente all'indirizzo classico – non era facile trovare il proprio posto in un ambito di interesse soprattutto per filantropi, politici, viaggiatori, sociologi, criminalisti, psi-

Roma 1886, p. 12.

²⁶ Ivi, p. 24.

²⁷ Ivi, pp. 48-49.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ Ivi, pp. 50-51.

³⁰ Ivi, p. 55.

³¹ *Ibidem*.

cologi, economisti, funzionari ministeriali, ecc. Le cose cambiarono tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta non solo per la maggiore capacità di dialogo tra l'indirizzo positivo e le cd. discipline ausiliarie, ma soprattutto perché «facendo tesoro dei dati sperimentali dell'antropologia, della fisio-psicologia, della psico-patologia, della statistica criminale» si era studiato il reato «come azione umana»³², come avrebbe chiarito Francesco Siracusa nelle *Istituzioni di diritto penitenziario* altrove citate, allorché metteva in evidenza l'emersione prepotente dell'idea della rieducazione sociale. Naturalmente su ciò avevano avuto notevole peso anche i congressi penitenziari internazionali, a partire da quello di Londra del 1872, e la creazione nel novembre del 1880 della Commissione penitenziaria internazionale, un organo permanente per lo studio dei temi che ci interessano, divenuto nel 1929 Commissione internazionale penale e penitenziaria.

Occuparsi di *carceri, carcerieri e carcerati* – per prendere a prestito un'espressione coniata da Livio Antonielli³³ – significa, dunque, parlare una lingua che varca i confini geografici dell'Italia e dell'Europa e che si basa su una grammatica che, sebbene forgiata sulle norme penali e sugli istituti penitenziari, non è un idioma per soli giuristi. La storia della 'questione penitenziaria' dimostra, anzi, che quella lingua maturò in uno spazio allargato e interdisciplinare, impossibile da contenere entro steccati che parrebbero artefatti a chi volesse avere una visione generale e non sezionata della stessa tra Otto e Novecento.

Scaturiti dal lavoro di studio e di discussione compiuto in occasione del Convegno tenutosi a Cagliari nei giorni 27 settembre e 24-26 ottobre 2024, i saggi che qui si presentano rispecchiano tale nativa interdisciplinarietà, con l'avvertenza che – benché collegati da una logica in qualche modo unitaria – essi sono ripartiti in tre distinte sezioni.

La prima sezione è dedicata ai modelli di detenzione e ai sistemi carcerari, alla loro circolazione, sperimentazione, discussione e contraffazione, ai lavori congressuali internazionali, ai dibattiti parlamentari, al diritto penitenziario e al ruolo della vittima nel trattamento rieducativo dei detenuti secondo la più recente disciplina italiana. Lungo questo percorso Chiara Lucrezio Monticelli ci offre un primo, importante spaccato che riguardò, nei primi decenni dell'Ottocento, l'ideale traghettamento tra l'Europa e l'America, e viceversa, dei modelli di trattamento carcerario e rieducativo riservati in particolare ai minori. L'idealizzazione dei

³² F. Siracusa, *Istituzioni di diritto penitenziario*, cit., p. 8.

³³ Il riferimento è al titolo del volume *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli 2006.

sistemi penitenziari e la loro proposizione in maniera consapevolmente 'deviata' sono oggetto del contributo di Ashley T. Rubin. Nonostante il discostamento tra immagine accreditata ed effettivo funzionamento dell'*Eastern State Penitentiary* si cercava di preservare l'integrità del modello ideale. Il lato oscuro dei congressi penali e penitenziari internazionali – «vere assisi» in cui si dibattevano «le questioni più nuove e interessanti delle discipline carcerarie»³⁴– affiora, invece, nel contributo offerto da Laurence Soula, la quale ci illumina sulle dinamiche sottese all'accreditamento delle posizioni dottrinali in quei fondamentali canali. In Italia, durante la lunga gestazione del codice Zanardelli, la discussione sui sistemi penitenziari finì per essere assorbita – e forse anche subordinata – al dibattito che aveva per oggetto le pene, lo scopo loro assegnato, la scala penale e l'abolizione della pena di morte, come dimostra Elio Tavilla. Le discussioni parlamentari – questa volta del Parlamento subalpino e di quello del Regno d'Italia – sono oggetto di interesse anche per Giuseppe Speciale, il quale ci invita a ripensare ad alcuni importanti momenti che hanno segnato un confronto serrato sul tema delle carceri. Antonio Trampus tratta della mitografia ottocentesca sulle prigioni e sull'Inquisizione: si scopre che la diffusione dell'immagine dei *Piombi* e del carcere dell'Inquisizione servì anche a rafforzare le fosche rappresentazioni della Repubblica di Venezia e di Roma. All'esecuzione penale sono dedicati i contributi sul diritto penitenziario di chi scrive e quello di Maria Francesca Cortesi. Quest'ultimo saggio aiuta a fare luce – con una prospettiva sull'oggi – su una sorta di zona grigia, rappresentata dalla vittima e dal ruolo a essa eventualmente rimesso nel percorso di rieducazione del reo.

La seconda sezione trova il proprio fulcro nella condizione di specialità – di per sé deviazione dall'ordinario – quanto al trattamento carcerario riservato alle donne, ai minori e ai folli e nella tenuta dell'ordine pubblico in presenza di dissidenti, anarchici e autori di reati politici. La restrizione della libertà individuale costituisce di per sé una forma di marginalità, come osserva Floriana Colao, allorché avverte che nel caso delle donne il diritto penale e il trattamento penitenziario si siano modellati su stereotipi ritagliati sulla subalternità di genere. La protezione e la rieducazione muliebre sono al centro anche dello studio dedicato da Simonetta Ciranna al complesso del Buon Pastore alla Lungara, realizzato nel Seicento per accogliere donne ai margini della società, e poi trasformato in luogo speciale di detenzione al femminile. Al trattamento carcerario e rieducativo dei minori è dedicato il

³⁴ S. Ottolenghi, *L'assistenza del giudice nell'esecuzione della pena e i nuovi orizzonti delle discipline carcerarie*, in «Rivista di diritto penitenziario», I (1930), p. 30.

saggio di Mary Gibson, la quale incentra le sue attenzioni sul riformatorio governativo di Tivoli, caso di studio importante per ripensare agli obiettivi perseguiti e ai risultati ottenuti dallo Stato rispetto a chi era nel contempo ‘pericoloso’ e ‘in pericolo’. Mettendo a frutto una parte della ricca documentazione dell’Archivio Storico della Psicologia Italiana, Loredana Garlati riflette sul funzionamento dei manicomi milanesi e ripercorre le tappe che riguardarono la nascita – sempre nel capoluogo lombardo – della scienza psichiatrica, faro della scienza non solo in Italia. L’ordine pubblico e il ricorso agli strumenti di polizia nel Regno di Sardegna all’indomani della concessione dello Statuto albertino, ormai monarchia costituzionale di matrice parlamentare, sono affrontati da Andrea Bosio. Marco Pignotti tratta, invece, del tema dei reati politici e degli istituti di polizia preventiva, largamente applicati durante il Regno d’Italia attraverso quella *legislazione parallela* che diede vita al cd. doppio binario.

La terza sezione trova il proprio fulcro sul lavoro carcerario e sulla cura dei malati all’interno del perimetro penitenziario, inteso anche come spazio architettonico progettato, recuperato e riadattato. Così avvenne per la Torre medievale di San Pancrazio – sede principale del carcere cagliaritano sino agli anni Novanta dell’Ottocento, poi sostituito dal carcere giudiziario di Buoncammino – per il Bagno penale di San Bartolomeo e per la colonia penale di Castiadas. Tipologicamente e funzionalmente ben distinte, queste strutture rappresentano i casi di studio del progetto PRIN; il che spiega perché la terza sezione sia interamente dedicata a esse. Elisa Alberta Bianchi presenta un quadro dettagliato delle trasformazioni che hanno permesso alla Torre medievale di San Pancrazio di divenire in età moderna spazio detentivo all’interno di una città in evoluzione. Alla colonia penale agricola di Castiadas, realizzata intorno al 1875 come dipendenza del Bagno penale di San Bartolomeo e poi assunta a struttura autonoma, è dedicato il contributo di Marcello Schirru, il quale mette in evidenza anche le “valenze politiche” della dimensione architettonica. Pensate per la bonifica degli uomini e della terra, le colonie mostravano la propria debolezza nei quadri economici in perdita. Eppure – come osserva Roberto Giulianelli – una valutazione non superficiale sulla loro efficacia non può ridursi alla sola lettura dei dati contabili. Mezzo coercitivo e nel contempo moralizzatore, il lavoro carcerario rispondeva, difatti, a coefficienti che investivano l’individuo, lo Stato e la società. Al tema del lavoro sono rivolte anche le attenzioni di Giuseppe Conti, il quale ripensa all’ambivalente funzione punitiva e rieducativa delle attività lavorative dei detenuti, tenendo conto dell’ideale collocazione delle carceri all’interno di azioni e progetti

riguardanti la società nella sua interezza. Della cura in carcere – ambito così vasto da aver fatto pensare al passaggio dell'amministrazione carceraria dal Ministero dell'Interno a quello di Giustizia e dei culti nel 1922 come al «trapasso di una immensa clinica di 40.000 malati da una Direzione ad un'altra»³⁵ – si occupa Cristina Ciancio. Luogo – almeno teoricamente – di guarigione morale, il carcere non era una «fabbrica della salute»³⁶.

Lo studio degli istituti penitenziari – ossia dei «mezzi con cui il sistema [penitenziario] si traduce in pratica»³⁷ – allargato alla dottrina, alla pratica e all'applicazione è, dunque, declinato nel volume che si presenta tra specialisti di diverse discipline. I contributi che seguono offrono numerosi e nuovi strumenti di studio e di riflessione, grazie ai quali è possibile ripensare alla questione penitenziaria come a un problema tutt'altro che meramente carcerario.

³⁵ S. Ottolenghi, *L'assistenza del giudice nell'esecuzione della pena e i nuovi orizzonti delle discipline carcerarie*, cit., p. 35 [qui l'autore ripeteva quanto riportato nel suo scritto dal titolo: *La riforma carceraria*, in «Zacchia, Archivio di medicina legale, sociale e criminologica», III (1924), p. 137].

³⁶ L'espressione è di P. Frascani, *Ospedali, malati e medici dal Risorgimento all'età giolittiana*, in *Storia d'Italia, Annali 7*, Torino 1984, p. 299.

³⁷ R. Notaristefani, *Penitenziari (sistemi)*, in *Il Digesto italiano*, XVIII/II, Torino 1906-1912, p. 5.